Principi e regole delle revisioni contabili

Federazione BCC Emilia Romagna – Via Trattati Comunitari Europei 1957 -2007 n.17 – Bologna

29 maggio 2015

Doveri del Collegio Sindacale in presenza di riduzione obbligatoria del capitale sociale.

RELATORE

Dott. Giuseppe Taragoni: Dottore commercialista **-** Presidente della Commissione Collegio Sindacale - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Le riduzioni del capitale sociale possono essere:

- ü Facoltative
- ü Obbligatorie

- Ø Reali o effettive: quando alla riduzione del capitale sociale corrisponde anche la riduzione del patrimonio netto
- Ø Nominali: quando vi è un mero adeguamento contabile del capitale sociale al diminuito patrimonio netto

RIDUZIONI FACOLTATIVE

(Art. 2445 c.c. e Art. 2482 c.c.)

Prima della riforma la riduzione facoltativa (reale o effettiva) era disciplinata solo in riferimento al caso di cosiddetta riduzione per esuberanza. La nuova formulazione dell'art. 2445 c.c. e l'omologo art. 2482 c.c., in materia di s.r.l., hanno viceversa eliminato ogni riferimento all'esuberanza del capitale, ampliando l'ambito di applicazione della norma ora disciplinante indistintamente tutte le ipotesi di riduzione effettiva.

RIDUZIONI OBBLIGATORIE DEL CAPITALE SOCIALE

1) Per revisione della perizia di stima per i conferimenti in natura (Art. 2343 c.c.)
2) Per il recesso del socio (Art. 2437-quater c.c. per le s.p.a. e art. 2473 c.c. per le s.r.l.)
3) Per morosità (Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e Art. 2466 c.c. per le s.r.l.)
4) Per annullamento delle azioni proprie (Art. 2357 c.c.) o della controllante (Art. 2359-ter e 2359-quater c.c.)
5) Per perdite che abbiano intaccato di oltre un terzo il capitale, e per quelle che lo hanno fatto scendere al di sotto del minimo legale (Artt. 2446 e 2482-bis c.c. e Artt. 2447 e 2482-ter c.c.)

RIDUZIONI OBBLIGATORIE DEL CAPITALE SOCIALE

Si può affermare che le ipotesi di riduzione obbligatoria siano a numero chiuso, intendendosi con ciò che non è consentito all'autonomia dei soci determinare altre ipotesi di riduzione al di fuori di quelle tassativamente previste dal legislatore.

Focus:

Il legislatore tuttavia non ha dettato una disciplina procedimentale per tutte le ipotesi di riduzione, riservando alle sole ipotesi di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., nonché di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., una regolamentazione che consente di definire tipicizzate nel procedimento le fattispecie ivi previste.

Da ciò si può evincere che al fine di desumere le regole applicabili alle ipotesi di riduzione non espressamente disciplinate dal legislatore si debba fare riferimento a queste due fattispecie di riduzione, cioè agli artt. 2445 e 2446/2447 ed agli analoghi articoli dettati per le s.r.l.

RIDUZIONI OBBLIGATORIE DEL CAPITALE SOCIALE

Le ipotesi di riduzione obbligatorie tra quelle prima viste in cui è lo stesso legislatore a chiarire a quale tipo di procedimento si debba fare riferimento per disciplinare l'operazione, a differenza di quanto accadeva prima della riforma, sono:

-artt. 2437-quater - 2437-sexies (**recesso del socio**),

- art. 2357 (**annullamento azioni proprie**),

- artt. 2359-ter e 2359-quater c.c. (**annullamento azioni della controllante**).

Nel vecchio ordinamento l'art. 2445 c.c. rappresentava un'ipotesi di riduzione del capitale "specifica" collegata all'esuberanza del capitale rispetto all'oggetto. Nella riforma, invece, il legislatore non fa più riferimento alla cosiddetta esuberanza, promuovendo l'art. 2445 c.c. (e l'omologo art. 2482 per la s.r.l.) a fattispecie generale di riduzione effettiva o reale del capitale.

RIDUZIONI OBBLIGATORIE DEL CAPITALE SOCIALE

Pertanto, nelle ipotesi di riduzione del capitale per le quali il legislatore non ha previsto direttamente o per rinvio la disciplina applicabile, si può sostenere che le stesse debbano essere regolate, a seconda della comunanza di ratio, o dagli artt. 2445 e 2482 c.c. o dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.

Ai due diversi procedimenti di riduzione, conseguono obblighi differenti del collegio sindacale.

Per ragioni di trattazione, si evidenziano da subito gli obblighi del collegio sindacale nel caso di riduzioni volontarie del capitale sociale: in tali casi il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni di cui all'art. 2445 c.c. (s.p.a.) ed all'art. 2482 c.c. (s.r.l.).

RIDUZIONI OBBLIGATORIE DEL CAPITALE SOCIALE

In particolare, il collegio deve verificare:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea indichi, in termini sufficientemente precisi, ancorché sintetici, le ragioni e le modalità della riduzione;
- che il capitale sociale, all'esito della riduzione operata, non scenda al disotto del limite legale;
- che venga rispettato l'art. 2413 c.c., previsto per le riduzioni di capitale sociale, nel caso in cui la società abbia emesso un prestito obbligazionario;
- che la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di 90 giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2445 c.c., che disciplina i casi di effettuazione dell'operazione nonostante l'opposizione dei creditori;
- in caso di opposizione dei creditori, il collegio deve verificare che non si proceda alla riduzione di capitale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2445, 4° comma, c.c. (il Tribunale la autorizza o perché non ritiene che ci sia pregiudizio per i creditori o perché la Società ha prestato idonea garanzia).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c. comma 4)

ART. 2343 c.c. comma 3

Nei casi di conferimento di beni in natura o crediti, gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima dell'esperto e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c. comma 4)

Sul piano dei meccanismi applicativi della norma ci si deve chiedere:

Revisione della perizia di stima: A quale data?

a) Al momento del conferimento;

b) Al momento in cui si effettua la revisione.

Il tenore letterale della norma sembra poter far propendere per l'ipotesi di cui al punto a):

"Se risulta che il valore … era inferiore", quindi con un chiaro riferimento al momento del conferimento.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c. comma 4)

ART. 2343 c.c. comma 4

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve **proporzionalmente ridurre** il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

REVISIONE PERIZIA DI STIMA E RIDUZIONE CAPITALE (Art. 2343 c.c. comma 4)

ENTRO 180 GIORNI DALL'ISCRIZIONE → Revisione da parte degli amministratori

Se valore di conferimento < 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento

↓

Riduzione Capitale Sociale con annullamento delle azioni scoperte

o in alternativa

↓

- **Il socio conferente può integrare la differenza in denaro**
- **Il socio conferente può recedere dalla società ottenendo in restituzione l'intero conferimento effettuato**

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c.)

Analoga norma non è prevista per le s.r.l. (art. 2364 c.c.). Pertanto per le s.r.l. non interviene la suddetta ipotesi di riduzione obbligatoria

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c.)

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla revisione della stima nei 180 giorni dalla iscrizione della società non sono più tenuti i sindaci, i quali, però, mantengono il generale dovere di vigilanza sul procedimento.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c.)

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Pertanto, in ossequio al suddetto dovere, il collegio sindacale deve vigilare che entro centottanta giorni la revisione della stima sia completata.

Il carattere obbligatorio della riduzione in esame rende applicabile per analogia, nei limiti della compatibilità, la procedura dettata in tema di riduzione necessaria per perdite dall'art. 2446 c.c., ed eventualmente, dove ne ricorrano le condizioni, dall'art. 2447 c.c.. Infatti, come sottolineato dalla dottrina potrebbe anche verificarsi l'ipotesi limite che il valore effettivo dell'apporto sia risultato in sede di revisione di stima non già meramente al di sotto di oltre un quinto rispetto a quello dichiarato, ma addirittura pressochè nullo, o comunque tale da non consentire la copertura neppure di un'azione o dell'entità minima della quota sociale.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN ESITO ALLA REVISONE DELLA PERIZIA DI STIMA (Art. 2343 c.c.)

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE (segue)

Che cosa succede se l'Assemblea non approva la riduzione del capitale sociale?

Sembra potersi affermare che nell'ipotesi in cui l'assemblea non approvi la riduzione del capitale e il socio non manifesti neppure in assemblea l'intenzione di effettuare il versamento integrativo, gli organi della società (gli amministratori, i sindaci o il consiglio di sorveglianza) debbono chiedere al Tribunale di procedere alla riduzione del capitale in applicazione del disposto dell'art. 2446, secondo comma (norma che prevede che la richiesta di riduzione va fatta al Tribunale il quale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER RECESSO DEL SOCIO

(Art. 2437-quater comma 6 c.c. per le s.p.a.)

(Art. 2473 comma 4 c.c. per le s.r.l.)

ART. 2437-quater comma 6

In tutte le ipotesi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso (art. 2437 c.c.), al socio spetta la liquidazione delle proprie partecipazioni. Fermo restando la procedura di liquidazione delle azioni del socio receduto, si evidenzia, per l'alternativa di riduzione mediante acquisto da parte della società che, in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione da parte dei creditori sociali sia accolta la società si scioglie.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER RECESSO DEL SOCIO

(Art. 2437-quater comma 6 c.c. per le s.p.a.)
(Art. 2473 comma 4 c.c. per le s.r.l.)

ART. 2473 comma 4

Nel caso di società a responsabilità limitata, il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione

RECESSO

(Art. 2437 c.c.-s.p.a. ; Art. 2473-s.r.l.)

La procedura di liquidazione (ART. 2437 – quater)

Gli amministratori offrono azioni ad altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute

↓

Se i soci non acquistano in tutto o in parte, gli amministratori le collocano presso terzi

↓

Se non collocabili vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili

↓

Se non vi sono utili o riserve disponibili l'Assemblea straordinaria delibera la riduzione del capitale sociale

Ovvero

SCIOGLIMENTO della SOCIETA'

↓

RIDUZIONE EX ART. 2445

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER RECESSO DEL SOCIO

(Art. 2437-quater comma 6 c.c. per le s.p.a.)

(Art. 2473 comma 4 c.c. per le s.r.l.)

L'opzione legislativa, in definitiva, sancisce la dissoluzione del complesso societario visto che l'accoglimento dell'opposizione ex art. 2445 c.c. produce lo scioglimento dell'organizzazione e l'apertura della liquidazione dell'intera società.

In caso di opposizione vittoriosa la tutela dei creditori passa per la liquidazione del patrimonio della società, travolgendo la posizione di recedenti e non, ed in particolare del recedente che, da socio uscente soddisfatto nel rimborso da criteri legali e convenzionali, diventa socio uscente il cui rimborso è affidato alle risultanze del solo bilancio finale di liquidazione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER RECESSO DEL SOCIO

(Art. 2437-quater comma 6 c.c. per le s.p.a.)

(Art. 2473 comma 4 c.c. per le s.r.l.)

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

La riduzione del capitale sociale, che opera dopo il tentativo non riuscito di far acquistare le azioni agli altri soci, o eventualmente a terzi, soggiace alle regole dell'art. 2445 c.c. per le s.p.a. e dell'art. 2482 c.c. per le s.r.l.. L'opposizione ex art. 2445 c.c. è idonea a provocare lo scioglimento della Società che potrebbe essere direttamente deliberato dai soci in alternativa alla riduzione del capitale sociale.

Il collegio sindacale vigila sulla procedura prevista dagli artt. 2445 e 2482 c.c. secondo i doveri precedentemente illustrati.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA'

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

ART. 2344 comma 1

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA'

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

ART. 2344 comma 2

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 2344 comma 3

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA’

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

ART. 2466 commi 1 e 2

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto .

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA'

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

ART. 2466 comma 3

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

MOROSITA'
(Art. 2344 c.c.-s.p.a. ; Art. 2466-s.r.l.)

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti per i conferimenti che si è obbligato a fare

⇓

Amministratori possono promuovere azione per l'esecuzione del conferimento

Oppure

Offrono le azioni agli altri soci in proporzione alle partecipazioni di ciascuno

⇓

In mancanza di offerte possono vendere le azioni a terzi a mezzo banca o intermediario

⇓

In caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di compratori il socio moroso può essere dichiarato decaduto

⇓

Entro l'esercizio della pronunciata decadenza del socio, se non rimesse in circolazione

ESTINZIONE DELLE AZIONI CON RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA'

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

La ratio:

La riduzione del capitale per morosità del socio è disposta non perché all'azionista venga restituito il suo apporto, ma perché al capitale non corrispondono i conferimenti. Si è pertanto affermato (a mio avviso giustamente) che a tale ipotesi si applica la disciplina della riduzione nominale del capitale, ossia gli artt. 2446 e 2447 c.c.. C'è comunque chi ha fatto osservare che mentre per la quota mai versata si tratta di riduzione nominale del capitale sociale, per la quota di versamento effettuata dal socio moroso si tratta di passaggio di capitale a riserva, che in quanto tale potrebbe necessitare della procedura ex art. 2445 c.c.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER MOROSITA'

(Art. 2344 c.c. per le s.p.a. e art. 2466 per le s.r.l.)

In ipotesi di riduzione nominale del capitale sociale (art. 2446 e 2447 c.c.) il collegio sindacale, nel caso in cui l'assemblea non approvasse la riduzione del capitale e il socio non manifestasse neppure in assemblea l'intenzione di effettuare il versamento integrativo, deve chiedere al Tribunale di procedere alla riduzione del capitale in applicazione del disposto dell'art. 2446 secondo comma (norma che prevede che la richiesta di riduzione va fatta al Tribunale il quale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE

(Art. 2357 comma 4 c.c.)

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le azioni acquistate in violazione di quanto sopra debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente **riduzione del capitale**. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

I doveri del collegio sindacale sono espressamente previsti con il richiamo al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2446 c.c.. (norma che prevede che la richiesta di riduzione va fatta al Tribunale il quale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ANNULLAMENTO DELLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

(Art. 2359-ter e 2359-quater)

ART. 2359-ter

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente **riduzione del capitale**, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, comma 2.

I doveri del collegio sindacale sono espressamente previsti con il richiamo al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2446 c.c..

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ANNULLAMENTO DELLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

(Art. 2359-ter e 2359-quater c.c.)

ART. 2359-quater comma 3

Anche in alcuni casi speciali di acquisto o possesso di azioni o quote, se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359 bis (quinta parte del capitale della controllante) è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater.

I doveri del collegio sindacale sono espressamente previsti con il richiamo al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2446 c.c..

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)
(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2446

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2446 (segue)

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2482-bis

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2482-bis (segue)

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

Nozione di perdita rilevante: capitale diminuito di oltre 1/3

La perdita deve essere determinata al netto delle riserve intaccabili secondo il seguente ordine:

- Facoltative;
- Statutarie;
- Legali

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

Se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,

i. Amministratori;

ii. Consiglio di gestione,

iii. in caso di inerzia il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza,

devono <u>senza indugio</u> convocare l'assemblea

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

Ø Obbligo per gli amministratori di redigere una situazione patrimoniale unitamente ad una relazione.

Con riguardo all'attualità della situazione patrimoniale sono gli amministratori che in tale documento devono dichiarare sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale riferita ad una determinata data corrisponda alla reale consistenza patrimoniale della società.

Ø Obbligo del collegio sindacale di formulare delle osservazioni sulla situazione patrimoniale della società e sulla relazione che gli amministratori sono tenuti a presentare ai soci.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

§ Qualora entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita di oltre un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate . Il collegio sindacale deve controllare che l'assemblea provveda alla riduzione del capitale in proporzione alla perdita, se quest'ultima non risulta ridotta a meno di un terzo del capitale sociale

in mancanza

§ Richiesta al Tribunale da parte di amministratori, sindaci o consiglio di sorveglianza, che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2447

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

ART. 2482-ter

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

Presupposti per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.:

Ø Si ritiene che, perché trovi applicazione il disposto dell'art. 2447 c.c. o per le s.r.l. dell'art. 2482-ter e sorga l'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea, è necessario che si siano verificate entrambe le condizioni previste da detta norma e cioè sia la perdita di oltre un terzo del capitale, sia la riduzione di questo al di sotto del minimo legale.

Secondo la preferibile dottrina, fino a quando la perdita non supera il terzo del capitale la società può sopravvivere indefinitamente con un capitale inferiore al minimo di legge.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

Al verificarsi dei presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea. E' preciso dovere del collegio sindacale sollecitare gli amministratori in tal senso ed attivarsi in caso di inerzia degli amministratori.

Sembra, alla stregua di una giurisprudenza di legittimità e di merito che possa correttamente affermarsi come non sussista un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea a ciò convocata sia precluso di deliberare a norma dei citati articoli.

Il mancato rispetto della sollecitudine che la legge impone agli amministratori potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all'assemblea, che non può autonomamente convocarsi in mancanza di iniziativa degli organi a ciò deputati, di emettere con effetto ex tunc le delibere di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a.)

(Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l.)

L'art. 2631 c.c., disciplinante gli illeciti societari, offre una chiave di lettura dei tempi per la convocazione dell'assemblea. Nel caso di specie:

La convocazione si considera omessa trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'Assemblea.

Se l'assemblea non delibera né la riduzione del capitale con contestuale aumento dello stesso, né la trasformazione della società, agli amministratori spetterebbe il compito di rilevare la causa di scioglimento e dare inizio al procedimento di liquidazione. Infatti l'art. 2484 c.c. specifica che la società si scioglie per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.

In caso di inerzia degli amministratori, spetterebbe al collegio sindacale rilevare la causa di scioglimento così come disposto dall'art. 2485 comma 2 c.c..